

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI, DEGLI IMPIANTI E DELLE TECNOLOGIE
DIGITALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA,
LA FLESSIBILITÀ D'USO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI

PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0

Intervento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" CUP- F13G22000100001

Il Direttore dei Musei Reali
Dott. Mario Turetta

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Marina Feroggio



Progetto di
FATTIBILITÀ TECNICO ed ECONOMICA

progetto

OFFICINA DELLE IDEE

gruppo di lavoro architetti

I. Abad Gramaglia L. Cosenza F. Graglia A. Canepari M. Cirone S. Picicco A. Marellò
M. Belliardo

Consulenza aspetti impiantistici

ANTONIO CURCIO ingegnere

Via Leinì 4 10036 SETTIMO TORINESE

responsabile progetto arch. Diego Giachello

CORRADO ANGELONI per. industriale

Via Duino 180 10127 TORINO

Coordinamento della sicurezza in fase di progetto

ALBERTO PORRO architetto

C.so Vittorio Emanuele II 59 10128 TORINO

SCHEMA DI CONTRATTO

OI 2023 013

8

MAGGIO 2023

Rev2 mag 2024

MUSEI REALI DI TORINO Armeria Reale
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI, DEGLI IMPIANTI E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA, LA FLESSIBILITÀ D'USO
E LA QUALITÀ DEI SERVIZI

PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0

Intervento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei"

CUP- F13G22000100001

Il presente Contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, co. 14, del D. Lgs. n. 36/2023, (di seguito, "Codice Appalti").

L'anno [completare] il giorno [completare] del mese di [completare] a Totino, presso i Musei Reali piazzetta Reale 1, presso l'Ufficio [completare] della [completare], avanti a me dott. [completare], esercitante le funzioni di [completare], in qualità di [completare], senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo: [completare] con le informazioni necessarie delle Parti

TRA

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare], residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare], dell'Ente [completare], con sede [completare] in [completare], via [completare] n. [completare] Codice fiscale, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "Amministrazione" o "Soggetto Attuatore")

E

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare] residente in [completare], via [completare], n. [completare] in qualità di [completare] dell'impresa [completare] con sede [completare] in [completare], via [completare] n. [completare], codice fiscale e Partita IVA [completare], capitale sociale € [completare], numero di iscrizione [completare] nel Registro delle Imprese di [completare], che agisce

[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola;

[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli artt. 64 e 68 del Codice dei Contratti, con atto autentificato nelle firme per notaio [completare] in [completare], rep. [completare] / racc. [completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];

(in seguito, "Appaltatore");

(in seguito, congiuntamente "le Parti");

PREMESSO CHE

È stato sottoscritto il disciplinare d'obblighi rep. ___ del ___ regolante i rapporti tra l'Ente, quale Soggetto Attuatore, e il MiC per la realizzazione del Progetto presentato titolato:

MUSEI REALI DI TORINO Armeria Reale

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI, DEGLI IMPIANTI E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA, LA FLESSIBILITÀ D'USO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI
PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0

Intervento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei"

CUP- F13G22000100001

- la Stazione Appaltante ha quindi effettuato, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di [completare] hanno dato tutte esito positivo, [o alternativamente];
- [qualora le verifiche non abbiano riscontro in tempi rapidi], si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva espressa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;
- l'Appaltatore, entro i termini di legge (sessanta giorni), deve rimborsare alla Stazione Appaltante i costi di pubblicazione di cui Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell'art. 18, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
- (se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione) nelle more della stipula del contratto, con nota prot. [completare] del [completare] è stata disposta la consegna in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:
 - o un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di [completare], a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni,
 - o nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da [completare], in data [completare] e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € [completare];
 - o una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 37, comma 3 dell'allegato I.7 del Codice e con le caratteristiche di cui all'art. 43 dell'allegato I.7 del Codice, emessa da [completare], in data [completare] e valida sino al [completare], per un importo garantito pari ad € [completare];

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Si è stabilito di affidare l'appalto integrato mediante procedura [completare] ai sensi dell'art. 71 del Codice con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto disposto dall'art. 44 comma 4 e dall'art. 108 comma 2 lett. e) del Codice.

Che il PFTE prevede un importo dei lavori a base di gara complessivo di Euro [completare] di cui Euro [completare] per oneri per la sicurezza, tra servizi di progettazione ed esecuzione lavori;

Che, in esito all'esperimento della procedura di gara, è stata proposta l'aggiudicazione all'Impresa [completare]

Che l'impresa affidataria risulta qualificata per progettazione ed esecuzione e in possesso, tramite il proprio staff tecnico, dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara; la stessa ha nominativamente individuato i

professionisti incaricati delle prestazioni tecniche (redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), personalmente responsabili, abilitati ed iscritti negli appositi albi.

Art.1. – Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto integrato è l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori denominati

MUSEI REALI DI TORINO Armeria Reale

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI, DEGLI IMPIANTI E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA, LA FLESSIBILITÀ D'USO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI

Art.2. - Oggetto e forma del contratto

L'appalto comprende:

a) la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'Allegato 1.7 Sezione III art. 22 del D.Lgs. n. 36\2023. Nel servizio richiesto deve intendersi inclusa la redazione di qualsiasi elaborato indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile ed appaltabile e per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti previsti dalla normativa applicabile al caso di specie. L'affidatario è tenuto a recepire eventuali osservazioni e prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi o di verifica e le modifiche ordinate dalla stazione appaltante entro i termini accordati dal RUP.

b) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente Disciplinare e dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'appaltatore prende atto che la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte, nonché secondo le tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e secondo i magisteri indicate nella propria offerta.

Art.3. - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso: i

- o Offerta prodotta dall'appaltatore (All. "A");
- o il Capitolato Speciale d'Appalto (All. "B").
- o il progetto di Fattibilità Tecnico economica, comprensivo di allegati e pareri (All. "C")

Sono, altresì, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici. Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Art.4. - Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art.5. – Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente "a corpo": il prezzo convenuto rimane fisso ed invariabile e non può, quindi, variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del Codice e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia, verrà utilizzato l'elenco prezzi facente parte del progetto esecutivo che sarà approvato dalla Stazione Appaltante.

Eventuali oneri aggiuntivi di qualsiasi natura connessi alla redazione dei progetti oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltatore ed approvati dalla Stazione Appaltante rimarranno a carico dell'Appaltatore stesso. L'Appaltatore dà atto che il prezzo "a corpo" dell'appalto indicato nella sua offerta è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui verificati e ritenuti validi e che si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere generale e particolari previsti nel capitolato speciale di appalto e comunque ogni onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprendente l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle parti componenti. Pertanto, l'Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfetario come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per realizzare l'opera a regola d'arte, restando a carico dell'Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa e alea.

Art.6. - Varianti

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi previsti dal Codice.

Art.7. - Progettazione esecutiva

Il progetto esecutivo è redatto in conformità dell'Allegato 1.7 Sezione III art. 22 del D.Lgs. n. 36/2023. in continuità rispetto al progetto di Fattibilità Tecnico ed economica approvato dalla stazione appaltante. In particolare, il progetto esecutivo deve determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel PFTE. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative che non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 120 del Codice ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del PFTE le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal citato articolo.

Il progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato alla stazione appaltante entro [completare]. Il progetto esecutivo, acquisita la verifica di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 36/2023, è approvato dalla stazione appaltante sentito il progettista.

Art.9. - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere od architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) ed il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante all'atto della consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Torino, nonché copia della nomina del medico competente.

Art.10. – Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro () come di seguito suddivisi:

- € [completare] per lavori, di cui:
 - € [completare] costi per la sicurezza;
 - € [completare] costo manodopera;
 - € [completare] per la progettazione definitiva e esecutiva;
 - € [completare] per IVA

Le parti danno atto che si applica la disciplina prevista dal Codice.

Pertanto, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Resta inteso che la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Art.11. - Termine dei pagamenti

L'importo della progettazione esecutiva sarà corrisposto all'Impresa a seguito della approvazione della relativa fase progettuale da parte dei Musei Reali.

Ai sensi dell'art. 125, Titolo V, comma 1, del Codice, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Le parti danno atto che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 del Codice, con le

modalità previste. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

I pagamenti successivi all'anticipazione del 20% (venti per cento) avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila /00).

Ai sensi dell'art.11, comma 6, del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgo cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

[Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato.

Ai sensi dell'art.120, comma 12, del Codice, per eventuali cessioni di credito si fa rinvio a quanto stabilito dalla Legge 21 febbraio 1991 n.52 e all'Allegato II.14 del Codice.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

Art.12. - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n.136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. (come da nota all'articolo 21 del Codice). Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) al Codice Identificativo dell'Ufficio di

Carico, dovranno obbligatoriamente riportare il e Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art.13. - Subappalto

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 119 del Codice. L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i seguenti lavori o parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo:

[completare]

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3, comma 9 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

Art.14. – Garanzie definitive

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza), ai sensi dell'art.117 del Codice: è quindi fissata in Euro [completare]

Ai sensi dell'art. 117, comma 3 ultimo periodo, del Codice, la garanzia definitiva è ridotta del [completare] % in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della seguente documentazione prevista dall'art. 106, comma 8, del Codice [completare].

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA) costituito la cauzione con la seguente modalità (conforme alle modalità di cui all'art.106 del Codice):

[completare]

a titolo di pegno a favore dei Musei Reali e ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. [completare] rilasciata dalla [completare], Agenzia di [completare] in data [completare] conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate dall'art.106 del Codice.

I Musei Reali si riservano il diritto di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

È fatta salva la disciplina dettata dall'art.117 del Codice.

Art.15. - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Resta fermo il dettato dell'art.117 del Codice.

I professionisti responsabili della progettazione dovranno essere muniti di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Art.16. - Termini per il certificato di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Ai sensi dell'art.116 del Codice, le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 del Codice.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori. Esso ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

Art.17. - Consegna anticipata

Sia applica, per l'esecuzione d'urgenza, l'art 17 comma 9 del Codice e l'art. 8 comma 1 della Legge n. 120/2020.

Art.18. – Penali e Premio di Accelerazione

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una penale in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non potrà superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine sopra indicato, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, per ogni giorno di anticipo verrà applicato a carico dell'Impresa appaltatrice un premio di accelerazione, in misura giornaliera determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo di somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevidi nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

A seguito delle sopravvenute prescrizioni per i lavori che fanno capo al PNRR ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del DL 77/2021 conv. Con Legge n. 108/2021, si stabilisce di applicare una penale pari all'0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale nelle seguenti ipotesi:

- o nel caso di violazione degli obblighi stabiliti nel comma 3 dell'articolo 47 sopra richiamato, quindi di omessa trasmissione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della relazione di genere prevista nel primo periodo del comma 3;
- o nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, quindi di mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- o nel caso di violazione dell'obbligo di assicurare le quote di occupazione delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, obbligo stabilito nella determinazione a contrarre, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 sopra richiamato dell'art. 5.1 del presente Disciplinare.

In ogni caso le penali comminate per i motivi sopra definiti non possono superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il R.U.P. procederà all'applicazione della penalità.

La penale verrà trattenuta con una delle seguenti modalità:

- mediante trattenuta dell'importo equivalente in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione;
- attraverso l'escussione della cauzione definitiva nella misura prevista dalla penale comminata per l'inadempienza. Sarà onere dell'appaltatore provvedere a reintegrare l'importo della cauzione definitiva nella misura prevista dalla sanzione nel termine massimo di quindici giorni.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del DL 77/2021, la violazione dell'obbligo di cui al punto a) determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La penale, nella stessa misura percentuale per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:

- Nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- Nel mancato rispetto delle soglie temporali fissate dalla Stazione Appaltante;
- Nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- Per il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali;
- Per il ritardo nella consegna delle integrazioni progettuali richieste in fase di Conferenza dei Servizi e di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti, fatte dalla Stazione Appaltante.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Art.19. - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice.

Art.20. - Provvedimenti in caso nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato.

Vale la disciplina prevista dall'art.124 del Codice e, per quanto applicabile, la L.120 del 2020 sulle competenze del Collegio Consultivo Tecnico.

Art.21. - Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 112, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art.122 del Codice, nonché nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; in particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore rimanente;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione di lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato

- o un ritardo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita per fatti imputabili all'appaltatore;
- o subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- o non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- o provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- o perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- o frode nell'esecuzione dei lavori;
- o mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste nel presente contratto e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici;
- o mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei magisteri posti in opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Restano le ferme le disposizioni dell'art.112 del Codice e quelle dell'Allegato II.14 art.10 dello stesso.

Art.22. - Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento.

In tale caso si applica l'art.,123 del Codice e le norme di cui all'Allegato II.14 del Codice.

Art.23. - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di disporre la sospensione per ragioni di necessità e di pubblico interesse. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 3 ultimo periodo dell'art.121 del Codice. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Si applica l'art.121 del Codice.

Art.24. – Controlli

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall'art.115 del Codice e dal suo Allegato II.14.

Art.25. - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale indicato negli atti di gara o quello, differente, dallo stesso indicato, purché, in quest'ultimo caso, sia stato verificato dalla Stazione appaltante e garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla. Stessa.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Art.26. - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art.27. - Patto di integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara. Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art.28. - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al Libro V, Parte I del Codice.

Per ogni controversia connessa all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Torino.

Art.29. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Art.30. - Domicilio e sede operativa dell'appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a [completare] con recapito in Via [completare], n. [completare],

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al RUP.

Art.31. - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.

Art.32. - Clausola fiscale

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro [completare] più IVA in misura di legge.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Il presente atto è firmato in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo personale effettuato da me [completare], degli strumenti informatici di n [completare] pagine a video.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile in quanto applicabile l'appaltatore, a mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli:

[completare] del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con tre allegati, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale